



## I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO"

Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A

**I.P.S.E.O.A. "Sen. G. Molinari" - I.T.A. "C. Amato Vetrano"**

Cod. Mecc. AGRH01201E - Cod. Mecc. AGTA012016

**Corso Serale S.E.O.A.** Cod. Mecc. AGRH01250V

**Convitto** Cod. Mecc. AGVC05000P

Circolare n° 43

Sciacca, 04/10/2022

**Ai Sigg. Docenti  
Ai Sigg. Educatori  
Al Personale A.T.A.  
Al D.S.G.A.**

**Loro sedi  
Al Sito web della scuola  
Agli Atti della Scuola**

### **Oggetto: Richiesta e recupero dei permessi brevi.**

L'art. 16 del C.C.N.L. dispone che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al Dipendente con contratto a tempo indeterminato e al Personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio. I permessi brevi devono essere richiesti preferibilmente almeno 2 giorni prima.

#### **Personale**

Il Personale Docente può richiedere fino ad un massimo di due ore giornaliere; i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento: il Docente di scuola di II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico.

Per il personale Docente, l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. La fruizione del permesso potrà essere rifiutata nel momento in cui il Dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l'insegnante dovrebbe essere in servizio con altri Docenti della scuola. **Entro 2 mesi** lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il Dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del Personale Docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il Docente in permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al Dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al Dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

## **Personale A.T.A.**

Per il Personale A.T.A., i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico; la durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore. La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio. **Entro 2 mesi** lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il Dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero per il Personale A.T.A. deve essere concordato con il D.S.G.A.

### **Chiarimenti sulle assenze**

In ordine, poi, alle assenze durante le attività funzionali all'insegnamento o alle riunioni degli Organi Collegiali (Collegi dei Docenti, Consigli di Classe, Incontri Scuola - Famiglia, Riunioni di Dipartimenti, ecc.), si ritiene utile rammentare che la richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione agli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a tutti i Docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (ad es.: visita medica specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali, ecc.) da documentare in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione e che la documentazione e/o giustificazione a tal fine presentata potrà essere oggetto di verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione. Pertanto si invitano i Docenti che non avessero ancora provveduto a farlo, a voler produrre apposita autocertificazione delle assenze dagli organi Collegiali non ancora giustificate.

Infine, in nessun caso potrà essere accolta la richiesta di fruizione di "permessi brevi soggetti a recupero" al fine di essere esonerati dalla partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento o alle riunioni degli organi collegiali, in ragione del fatto che la normativa vigente non contempla tale tipologia di permessi. In buona sostanza, il vigente contratto di lavoro non prevede l'ipotesi di permessi per esigenze personali da fruire durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all'insegnamento ai sensi dell'art. 29 del CCNL su citato, non fungibili con le attività di insegnamento.

Il D.S.G.A., il Personale Amministrativo e i Collaboratori del D.S. sono pregati di vigilare sul rispetto delle disposizioni suddette.

Si ringrazia il Personale interessato per la cortese e fattiva collaborazione.

**Il Dirigente Scolastico**

*Dott.ssa Caterina Mulè*

*(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell'Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse)*